

DELIBERA N. 111/13/CONS

**SANZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA
N. 48/13/CONS
(TG4)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 48/13/CONS del 23 gennaio 2013, recante “*Sanzione alla Società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 30/13/CONS (Tg4 e Studio Aperto)*”;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi del pluralismo e della parità di trattamento nell’accesso ai programmi di informazione durante la seconda fase della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”;

VISTA la delibera n. 71/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Ottemperanza all’ordine impartito con delibera n. 48/13/CONS (Studio Aperto)*” con la quale, sulla base dei dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 gennaio 2013, è stato ordinato alla società R.T.I. di completare, nelle edizioni principali del notiziario Studio Aperto, l’azione di riequilibrio avviata a seguito della notifica della delibera n. 48/13/CONS entro e non oltre la data del 3 febbraio 2013;

VISTA la delibera n. 95/13/CONS del 6 febbraio 2013, recante “*Integrazione della delibera n. 70/13/CONS recante richiamo alla corretta applicazione dei principi del pluralismo e della parità di trattamento nell’accesso ai programmi di informazione durante la seconda fase della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, notificata in pari data alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della delibera n. 666/12/CONS “*Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche*” e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del richiamato articolo 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l’Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, in considerazione delle oggettive difficoltà applicative che hanno caratterizzato il periodo successivo alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni, specificando che l'ottemperanza agli ordini impartiti con le delibere n. 49/13/CONS, n. 50/13/CONS, n. 51/13/CONS e n. 52/13/CONS del 23 gennaio 2013 sarebbe stata valutata sulla base dei dati di monitoraggio del periodo dal 21 al 10 febbraio 2013, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

CONSIDERATO che l'ottemperanza all'ordine impartito alla società R.T.I. con la delibera n. 71/13/CONS relativamente alla testata Studio Aperto è stata oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nella riunione del 6 febbraio 2013 e che la verifica si è conclusa positivamente all'esito della valutazione dei dati di monitoraggio relativi al periodo 28 gennaio – 3 febbraio 2013;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 95/13/CONS l'Autorità ha specificato che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza avrebbe verificato l'ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 48/13/CONS, limitatamente ai telegiornali diffusi dalla testata TG4, con specifico riferimento al periodo 21 gennaio - 10 febbraio 2013 e che, nel caso fossero stati rilevati ulteriori squilibri, sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

CONSIDERATO, in particolare per quanto concerne il TG4, che con la delibera n. 48/13/CONS l'Autorità ha sanzionato la società R.T.I. per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 30/13/CONS in quanto ha ritenuto non realizzato l'immediato riequilibrio dell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici ordinati al TG4 in ragione del permanere di una presenza del PDL superiore a quella delle altre forze politiche nei telegiornali diffusi dalla emittente Retequattro, con specifico riferimento alle edizioni principali del TG4;

VISTA la nota trasmessa dalla società R.T.I. S.p.A. in data 12 febbraio 2013 (prot. n. 7749);

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 21 gennaio – 10 febbraio 2013 oggetto di valutazione, pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che dall'esame del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nei notiziari diffusi dalla testata TG4 (edizioni principali) nelle tre settimane congiuntamente considerate emerge che il PDL ha fruito di un tempo di parola pari al 32,04%;

RILEVATO che nei telegiornali diffusi nel periodo considerato dalla testata TG4, pur prendendosi atto di una più equilibrata ripartizione degli spazi informativi in favore delle diverse liste, non appare realizzato il riequilibrio dell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici che la citata testata doveva obbligatoriamente assicurare entro il termine del 10 febbraio 2013 in quanto il tempo fruito dal PDL, nelle edizioni principali, appare superiore a quello delle altre forze politiche (omologhe e non);

RILEVATO, in particolare, che il tempo fruito dal PDL nel periodo considerato evidenzia un progressivo aumento della presenza di tale forza politica nel corso delle tre settimane;

RILEVATA, pertanto, l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 48/13/CONS del 23 gennaio 2013 e la conseguente sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura pari a circa dieci volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (euro centomila/00) nei confronti del TG4, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata e per la circostanza del reiterato comportamento;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si ritiene che pur avendo la società avviato il riequilibrio dell'informazione a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 48/13/CONS, questo non risulta completamente ottemperato in quanto continua a registrarsi una eccessiva presenza del PDL, in particolare nelle edizioni principali del telegiornale, anche in relazione ai tempi fruiti da forze politiche omologhe. Si rileva inoltre la mancata correzione spontanea dello squilibrio informativo sulla base dei dati di monitoraggio settimanalmente pubblicati dall'Autorità, come richiesto dall'art. 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. è fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

- alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A di procedere al completamento del riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalla emittente Retequattro, con specifico riferimento alle edizioni principali del TG4, assicurando la parità di trattamento tra i soggetti politici nei termini di cui in motivazione entro il termine della settimana in corso, ossia il 17 febbraio 2013. In caso di inosservanza del presente ordine, tenuto conto anche del richiamo impartito con la delibera n. 70/13/CONS, saranno applicate senza ulteriori preavvisi le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Retequattro" , con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 111/13/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, alla Direzione Servizi Media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è notificato alla società R.T.I. S.p.A. ed è pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci